



COMUNE DI TROPEA  
Provincia di Vibo Valentia  
\*\*\*\*\*

Prot.0018924 del 12.06.2024

**ORDINANZA N.3 DEL 12.06.2024**

**ORDINANZA SINDACALE DI DISCIPLINA PER LO SVOLGIMENTO DI PICCOLI INTRATTENIMENTI MUSICALI A CARATTERE OCCASIONALE NEGLI ESERCIZI PUBBLICI PER LA STAGIONE TURISTICA 2024 –**

**LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  
nominata con DPR 24.04.2024  
Nell'esercizio delle funzioni del Sindaco**

**Considerato** che pervengono a questo Ente numerose istanze da parte di operatori economici protese ad ottenere autorizzazioni per lo svolgimento di piccoli intrattenimenti musicali a carattere occasionale, dunque non abituale, presso gli esercizi pubblici della somministrazione, in particolare durante le ore serali e le prime ore della notte, aventi lo scopo di allietare e rendere più accogliente il soggiorno dei vacanzieri e dunque degli avventori dei locali, vista la vocazione turistica del territorio;

**Tenuto conto**, in merito, delle recenti indicazioni emerse in sede di riunione di Comitato di Ordine e Sicurezza Pubblica esteso alla partecipazione degli enti locali a vocazione turistica, tra cui il Comune di Tropea, svoltasi il 9 Maggio u.s. presso la Prefettura di Vibo Valentia, circa l'opportunità di autorizzare, ove possibile e compatibilmente con le esigenze di ordine e di sicurezza pubblica, tali eventi, garantendo nel contempo la tutela della quietà delle persone, nel rispetto delle leggi che disciplinano la materia;

**Preso atto** che non è richiesta alcuna formale autorizzazione ai sensi dell'art. 69 T.U.L.P.S. per lo svolgimento di piccoli intrattenimenti, se complementari all'attività di somministrazione svolti nei pubblici esercizi (consistenti, a titolo meramente esemplificativo, in musica di sottofondo, rappresentazioni musicali compresi concertini, piano bar, karaoke, di set), purché non assumano la valenza imprenditoriale a scopo di lucro e non assumano abitudine e le caratteristiche di pubblico spettacolo, per come delineate dalla giurisprudenza e da specifiche indicazioni ministeriali, ovvero a condizione che:

- a) il trattenimento si svolga in forma assolutamente occasionale, complementare, rispetto alla prevalente attività di somministrazione (v. parere Ministero Interno Dipartimento della Pubblica sicurezza, n. 557/PAS/U/003524/13500.A(8) del 21/02/2013);
- b) non si apprestino elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento; i locali, cioè, non devono essere resi idonei all'accoglimento prolungato del pubblico che assiste o partecipa in maniera diretta e non incidentale o casuale;
- c) non vi sia pagamento di un biglietto per l'ingresso;
- d) non si applichino aumenti ai costi delle consumazioni;

- e) non vi sia specifica pubblicità degli spettacoli o intrattenimenti attraverso giornali, manifesti, ecc. destinati all'acquisto o alla visione della generalità dei cittadini, disgiuntamente da quella inerente all'attività di somministrazione;

**Visto** l'art. 13 della legge Regionale Calabria 19 ottobre 2009, ove è previsto che le immissioni sonore temporanee debbano cessare alle ore 24:00, con possibilità di autorizzare deroghe per ragioni di pubblica utilità;

**Ritenuto**, al fine di venire incontro alle citate istanze ed all'esigenza di promuovere l'accoglienza turistica, e l'esercizio delle attività previste in epigrafe, tenuto conto della vocazione turistica del territorio comunale e della necessità di rendere compatibili le esigenze di natura abitativa e di soggiorno con quelle delle attività economiche e lavorative, nel rispetto del riposo dei residenti, delle esigenze di sicurezza pubblica e della quiete delle persone, dover valutare positivamente tali richieste nell'ambito di una specifica disciplina che sia compatibile con la conformazione del territorio, in particolare del centro storico, ove ha sede il maggior numero di esercizi, soprattutto per impedire sovrapposizioni di eventi che potrebbero dar luogo ad immissioni oltre i limiti di accettabilità o comunque quelli previsti dalla presente ordinanza e provocare pregiudizio per la quiete pubblica.

**Visto** l'art. 36 regolamento comunale di Polizia Urbana, approvato con Delibera del Consiglio comunale nr.35 del 23.10.2020;

**Richiamato**, in particolare, il comma 5 del predetto articolo 36 secondo cui "Qualora ne ravvisi la necessità, il Sindaco con proprio provvedimento a carattere generale può stabilire deroghe ed orari diversi da quelli fissati, in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone o per particolari iniziative di intrattenimento e/o divertimento che coinvolgano anche più operatori";

**Sentite**, al riguardo, l'Associazione dei commercianti e l'Associazione degli albergatori;

**Visto** il parere favorevole rilasciato, sulla proposta dell'Ordinanza in oggetto, giusta nota prot.n.18783/2024 del 11.06.2024 dall'Arpacal (Agenzia Regionale Protezione Ambiente Calabria),;

**Visto** l'art. 50, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);

## **DISPONE**

Con decorrenza dalla data del 15 giugno 2024 e fino al 31 ottobre 2024, sull'intero territorio comunale, i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, compresi quelle inseriti in strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, possono essere formalmente autorizzati ad effettuare piccoli intrattenimenti all'aperto in adiacenza all'esercizio, ad esclusivo carattere occasionale e non abituale, previa istanza da presentare all'Ufficio protocollo del Comune di Tropea almeno tre giorni prima dalla data in cui si intende promuovere l'evento, autorizzabili per fasce orarie di seguito riportate.

L'istanza dovrà essere corredata da Valutazione di Impatto Acustico (VIAC) ai sensi del Decreto Ministero Ambiente 16 marzo 1998.

Qualora trattasi di intrattenimenti da svolgere all'aperto in aree di pertinenza del locale, di proprietà o condotte in concessione che generano, dunque, impatto esterno, l'istanza dovrà essere corredata da VIAC (Valutazione di Impatto Acustico) redatta da un tecnico competente in acustica iscritto nell'Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica denominato ENTECA secondo quanto previsto dal d. Lgs 42/2017, che potrà essere oggetto di verifica da parte degli Enti abilitati, che attestino che le immissioni non superano il limite

massimo di 75 decibel in facciata degli edifici, di 60 decibel a infissi aperti e 45 decibel a infissi chiusi. (negli ambienti abitativi eventualmente presenti negli stessi)

Gli eventi potranno svolgersi dalle ore 22.30 e non potranno protarsi oltre le ore 01.00 nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente provvedimento e il 31 agosto 2024, e dalle ore 21.30 alle ore 24.00 nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 31 ottobre 2024.

Qualora trattasi di intrattenimenti aventi esclusiva ospitalità interna in ambienti insonorizzati, ovvero che non generino impatto esterno, l'istanza dovrà essere corredata da VIAC (Valutazione di Impatto Acustico) redatta da un tecnico competente in acustica iscritto nell'Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica ENTECA secondo quanto previsto dal d. Lgs 42/2017, che attesti che le immissioni sonore non hanno valenza esterna (negli ambienti abitativi eventualmente presenti negli stessi)

## **DISPONE**

Che ai fini del rilascio delle autorizzazioni si terrà conto dei seguenti criteri.

- 1) Potrà essere autorizzato un solo esercizio al giorno nella sola Piazza Vittorio Veneto;
- 2) Potranno essere autorizzati più esercizi nello stesso giorno purché situati a distanza non inferiore a duecento metri in linea d'aria tra di essi. A tal fine l'accoglimento dell'istanza sarà subordinato al preventivo parere favorevole della Polizia Municipale;
- 3) Al fine del rilascio delle autorizzazioni entro i criteri di cui sopra si procederà nei termini che seguono:
  - a) Nel caso di più istanze tendenti ad ottenere l'autorizzazione per la stessa giornata, sarà data priorità a quella pervenuta dall'esercizio la cui autorizzazione precedente sia più remota rispetto all'altra o alle altre;
  - b) Nel caso in cui trattasi di istanze pervenute da esercizi mai autorizzati in precedenza, sarà data priorità all'ordine di acquisizione cronologico delle stesse al protocollo del Comune di Tropea.

Per le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza si applica, ai sensi dell'art 7 bis-comma 1 bis del TUEL, la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, fatto salvo l'applicazione dell'art. 10 della L. 447/1995 e – nei casi più gravi- quanto previsto dagli articoli 650, 659 e 660 del Codice penale.

In caso di violazione alle disposizioni contenute nella presente ordinanza per due volte nel corso della sua vigenza è prevista la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio pubblico per 2 (due) giorni consecutivi coincidenti con il venerdì e sabato successivi alla data di notifica dell'ordinanza di chiusura.

Nel caso di terza trasgressione nel periodo considerato la sanzione accessoria sarà applicata per n. 3 (tre) giorni consecutivi, coincidenti con il venerdì, sabato e domenica successivi alla data di notifica dell'ordinanza di chiusura.

Dopo la terza violazione, oltre la sanzione, verrà disposto il divieto di svolgimento dell'attività occasionale di intrattenimento musicale per mesi sei.

Ai sensi dell'art. 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, nei casi di reiterata inosservanza della

presente ordinanza può essere disposta dal Questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

### **DISPONE**

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo pretorio on line e sul sito Internet del Comune e che venga trasmessa per opportuna conoscenza e per quanto di specifica competenza :

- al Signor Prefetto della provincia di Vibo Valentia;
- al Signor Questore della Provincia di Vibo Valentia;
- Ai locali presidii delle Forze dell'Ordine e alla Polizia Locale ,

### **INFORMA**

Che avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse, potrà proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune oppure, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

Dalla Residenza Municipale lì

**LA COMMISSIONE STRAORDINARIA**

Micucci\*- Turco\*- Calenda\*

---

\*Firma autografa sostituita a mezzo stampa Art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993

\*Firma autografa sostituita a mezzo stampa Art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993

\*Firma autografa sostituita a mezzo stampa Art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993